



GIUNTA REGIONALE

**PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 234**

**DETERMINAZIONE N. DPC025/045 Del 17.02.2022**

**DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio**

**UFFICIO: Energia e sostenibilità**

**Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare – Renexia S.p.A.**

Società proponente	Renexia SpA
P.IVA/C.F.	02192110696
Sede legale	Viale Abruzzo n. 410, Chieti (CH)
Sede impianto	interporto Chieti-Pescara - Manoppello (Pescara), opere di connessione anche nel Comune di Rosciano (Pescara)
Tipologia impiantistica	Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, mediante l'installazione di 11529 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 520 Wp, per una potenza complessiva di 5995,08 KWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, con opere di connessione anche nel Comune di Rosciano, in Provincia di Pescara, denominato "AVISUN"

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 387/03, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art. 12
  - al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
  - allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
  - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,



GIUNTA REGIONALE

- al comma 4 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
  - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
  - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03,
  - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
  - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, ed ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

**VISTA** l'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, inviata a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale della Regione in data 21/06/2021, al n. 0256915;

**PRESO ATTO** che l'integrale documentazione relativa al progetto è stata acquisita agli atti del Servizio e messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella conferenza dei servizi sopra citata;

**EVIDENZIATO** che, all'atto di avvio dei lavori, la società proponente fornirà una cauzione/polizza fidejussoria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

**PRESO ATTO** inoltre della dichiarazione del proponente circa la disponibilità delle particelle catastali interessate dall'intervento, di cui dichiara di essere titolare di contratto stipulato in forma di scrittura privata;



GIUNTA REGIONALE

**PRESO ATTO** della nota con cui il Servizio Valutazioni Ambientali di questa Regione ha trasmesso, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, il Giudizio n. 3582 del 16/12/2021 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo FAVOREVOLE all'esclusione dalla VIA fatta salva l'istruttoria favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 0345308 del 25/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE**, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art.14-bis della L.241/90;

**PRESO ATTO** che coerentemente con i termini previsti dalla suddetta indizione e dalla L. 241/90 i seguenti enti si sono così espressi:

1. Ministero dello Sviluppo Economico: parere non necessario con richiesta di attestazione di conformità;
2. Consorzio Bonifica Centro: parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - le spese per le eventuali trasformazioni dei manufatti di bonifica saranno a totale carico degli attuatori dell'intervento;
  - l'effettuazione di lavori che interferiscano con i manufatti e/o pertinenze pubbliche di bonifiche devono essere preventivamente autorizzati dal Consorzio stesso;
  - eventuali danni causati ai manufatti e/o pertinenze saranno addebitate al soggetto attuatore dell'intervento;
3. Genio Civile di Pescara: parere favorevole con la condizione che a conclusione del procedimento in oggetto sarà necessario presentare apposita istanza per l'ottenimento della relativa autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 e seguenti R.D.523/1904;
4. Marina Militare Comando Marittimo Sud Taranto: assenza di motivi ostativi ;
5. Società Gasdotti Italia: parere favorevole alle seguenti condizioni:

Distanze di sicurezza:

  - Sul gasdotto in esercizio interessato dalle opere insiste una servitù, trascritta e registrata con atti notarili come per il gasdotto in fase di realizzazione, nel caso specifico di 10,00 metri (5,00 metri per parte da asse condotta), pertanto, vi richiediamo il rispetto di quanto previsto dalle stesse in materia di corpi di fabbrica e mantenimento delle aree a destinazione agricola;
  - I sostegni delle linee elettriche aeree e le relative fondazioni, devono mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 6,50 metri da gasdotto in esercizio, la distanza di cui sopra è intesa dalla faccia esterna della condotta alla rete di messa a terra collegata alla fondazione del palo di sostegno.
  - All'interno delle fasce di servitù/rispetto dei gasdotti SGI, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione in cui dovrà essere allegato relativo "verbale" contenente le informazioni di cui alle prescrizioni successive e le informazioni dei nominativi della impresa esecutrice dei lavori e quelli della compagnia assicuratrice a copertura di eventuali danni;
  - Tutte le attività, all'interno delle fasce di rispetto delle condotte S.G.I., dovranno essere concordate preventivamente e precedute da un rilievo in presenza di personale SGI. Il rilievo dei gasdotti, verbalizzati, sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa della tubazione SGI.
  - Dovrà essere garantito il libero accesso a mezzi e personale SGI al fine di consentire le normali operazioni di controllo e di manutenzione sul gasdotto;
6. A.S.L. Pescara Dipartimento di Prevenzione: parere favorevole condizionato alle seguenti condizioni:
  - In riferimento a tutte le attività di cantiere, sia nell'area dove saranno ubicati i pannelli fotovoltaici sia nelle aree esterne in cui saranno effettuate attività connesse all'impianto (realizzazione di cabina, elettrodotti ecc.), dovranno essere adottate tutte le misure atte ad assicurare il contenimento delle emissioni rumorose entro i limiti di legge e ad evitare la produzione di polveri. Si rammenta la necessità che in ogni sede di cantiere venga evitato il trasporto di polveri e terriccio su pubblica via.



GIUNTA REGIONALE

---

- Le emissioni sonore prodotte da trasformatori, ventole o altre strutture a servizio dell'impianto fotovoltaico dovranno rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente a tutela di eventuali fabbricati e/o aree ad uso residenziale viciniori all'impianto
- I campi elettromagnetici generati nell'impianto, con particolare riferimento ai cavidotti interrati ed aerei, fino alla loro connessione alla rete di distribuzione elettrica, dovranno rispettare i parametri imposti dal DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 200) in riferimento alla protezione della popolazione da esposizione a campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
- Siano adottati tutti gli accorgimenti al fine di impedire fenomeni di inquinamento luminoso/abbagliamento nei confronti sia delle strutture di edilizia civile sia degli utenti delle infrastrutture viarie;
- in riferimento alle pratiche di contenimento dell'eccessivo sviluppo della vegetazione spontanea, dovranno essere preferite modalità meccaniche di contenimento (sfalcio ecc.);
- qualora saranno utilizzati i diserbanti, dovranno essere adottati adeguati sistemi di monitoraggio della falda al fine di poter escludere una sua contaminazione.

7. Aeronautica Militare: parere positivo;

8. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: parere favorevole con prescrizioni:

- tutti i lavori di scavo previsti nel territorio di Rosciano per la realizzazione delle opere in oggetto, ed in particolare nella zona di interesse archeologico soggetta a norme di salvaguardia nel PRG del comune, oggetto di analisi anche nella succitata relazione di verifica, e nelle aree ricomprese fra la contrada Casale e la S.P. 84, ove non è stato possibile condurre specifiche ricognizioni per l'inaccessibilità delle aree, dovranno essere eseguiti sotto controllo archeologico stretto, al fine di garantire che non rechino nocimento ai resti archeologici esistenti nella zona, che sono tutelati dal suddetto D. L.vo n. 42/2004;
- dovrà essere assicurata, con oneri a capo di codesta spettabile azienda la presenza sul cantiere in questione per la redazione della necessaria documentazione di un archeologo professionista in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019 n. 244);
- riserva di dettare ulteriori prescrizioni in caso di rinvenimenti;
- comunicazione con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori;
- l'attraversamento dell'alveo del fiume Pescara dovrà essere realizzato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), eliminando i previsti pali nn. 31 e 32, distanziando opportunamente le buche di immersione ed emersione del cavidotto in modo da non interferire con la vegetazione ripariale e le falde acquifere;
- per i nuovi sostegni dovranno adottarsi colorazioni che evitino i toni chiari e brillanti, privilegiando tonalità più scure e opache in ambiti boschivi e tonalità opache e più chiare coerenti con lo sfondo del cielo in caso di manufatti sovrastanti i versanti e le coperture boschive, per garantirne la migliore integrazione al contesto;
- puntuale applicazione di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali previsti nel progetto e dovrà essere conservata, per quanto possibile, la vegetazione arborea spontanea; quest'ultima all'occorrenza integrata tramite la piantumazione di essenze autoctone, con carattere di continuità rispetto a quelle presenti;
- dovranno essere garantiti limitati movimenti di terra, rispettando la naturale pendenza del terreno;

9. Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio: parere positivo.

**CONSIDERATO** che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

**Considerato** che, con L. 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che "le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci";



GIUNTA REGIONALE

**Visto** che, scaduto il suddetto termine del 25/06/2021, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

**DATO ATTO** che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

**DATO ATTO** che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 50084 del 10 febbraio 2022;

**TENUTO CONTO** che Ai sensi del citato art 12, ove occorra, il provvedimento autorizzatorio rilasciato a conclusione della CdS può costituire, con riguardo alle opere di connessione a rete, dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica con effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, circostanza quest'ultima riservata nel caso di richiesta di dichiarazione di inamovibilità delle opere di connessione;

**PRESO ATTO** che il suddetto procedimento di esproprio non si è concluso e che, quindi, il provvedimento autorizzatorio contenente la dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere di connessione non può essere ancora rilasciato;

**RITENUTO** comunque di poter procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'opera e all'emissione dell'Autorizzazione Unica;

**DATO ATTO** che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**CONSIDERATO** pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza DI 5995,08 KWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, con opere di connessione anche nel Comune di Rosciano, in Provincia di Pescara, denominato "AVISUN":

**VISTA** la L 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la LR n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la LR 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

#### **AUTORIZZA**

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387



GIUNTA REGIONALE

---

### **Art. 1**

La Renexia S.p.A., avente sede legale in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti n. 1/A, Partita IVA / CF 01618560708, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza 5995,08 KWp installati su inseguitori mono-assiali, nel Comune di Manoppello, con opere di connessione anche nel Comune di Rosciano, in Provincia di Pescara, denominato “AVISUN”

### **Art. 2**

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e, pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

### **Art. 3**

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

1. Ministero dello Sviluppo Economico: parere non necessario con richiesta di attestazione di conformità;
2. Consorzio Bonifica Centro: parere favorevole alle seguenti condizioni:
  - le spese per le eventuali trasformazioni dei manufatti di bonifica saranno a totale carico degli attuatori dell’intervento;
  - l’effettuazione di lavori che interferiscano con manufatti e/o pertinenze pubbliche di bonifiche devono essere preventivamente autorizzati dal Consorzio stesso;
  - eventuali danni causati ai manufatti e/o pertinenze saranno addebitate al soggetto attuatore dell’intervento;
3. Genio Civile di Pescara: parere favorevole con la condizione che a conclusione del procedimento in oggetto sarà necessario presentare apposita istanza per l’ottenimento della relativa autorizzazione idraulica ai sensi dell’ art. 93 e seguenti R.D.523/1904;
4. Società Gasdotti Italia: parere favorevole alle seguenti condizioni:

Distanze di sicurezza:

  - Sul gasdotto in esercizio interessato dalle opere insiste una servitù, trascritta e registrata con atti notarili come per il gasdotto in fase di realizzazione, nel caso specifico di 10,00 metri (5,00 metri per parte da asse condotta), pertanto, vi richiediamo il rispetto di quanto previsto dalle stessa in materia di corpi di fabbrica e mantenimento delle aree a destinazione agricola;
  - I sostegni delle linee elettriche aeree e le relative fondazioni, devono mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 6,50 metri da gasdotto in esercizio, la distanza di cui sopra è intesa dalla faccia esterna della condotta alla rete di messa a terra collegata alla fondazione del palo di sostegno.
  - All’interno delle fasce di servitù/rispetto dei gasdotti SGI, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione in cui dovrà essere allegato relativo "verbale" contenente le informazioni di cui alle prescrizioni successive e le informazioni dei nominativi della impresa esecutrice dei lavori e quelli della compagnia assicuratrice a copertura di eventuali danni;
  - Tutte le attività, all’interno delle fasce di rispetto delle condotte S.G.I., dovranno essere concordate preventivamente e precedute da un rilievo in presenza di personale SGI. Il rilievo dei gasdotti, verbalizzati, sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa della tubazione SGI.
  - Dovrà essere garantito il libero accesso a mezzi e personale SGI al fine di consentire le normali operazioni di controllo e di manutenzione sul gasdotto;
5. A.S.L. Pescara Dipartimento di Prevenzione: parere favorevole alle seguenti condizioni:



GIUNTA REGIONALE

- In riferimento a tutte le attività di cantiere, sia nell'area dove saranno ubicati i pannelli fotovoltaici sia nelle aree esterne in cui saranno effettuate attività connesse all'impianto (realizzazione di cabina, elettrodotti ecc.), dovranno essere adottate tutte le misure atte ad assicurare il contenimento delle emissioni rumorose entro i limiti di legge e ad evitare la produzione di polveri. Si rammenta la necessità che in ogni sede di cantiere venga evitato il trasporto di polveri e terriccio su pubblica via.
- Le emissioni sonore prodotte da trasformatori, ventole o altre strutture a servizio dell'impianto fotovoltaico dovranno rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente a tutela di eventuali fabbricati e/o aree ad uso residenziale viciniori all'impianto
- I campi elettromagnetici generati nell'impianto, con particolare riferimento ai cavidotti interrati ed aerei, fino alla loro connessione alla rete di distribuzione elettrica, dovranno rispettare i parametri imposti dal DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 200) in riferimento alla protezione della popolazione da esposizione a campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
- Siano adottati tutti gli accorgimenti al fine di impedire fenomeni di inquinamento luminoso/abbagliamento nei confronti sia delle strutture di edilizia civile sia degli utenti delle infrastrutture viarie;
- in riferimento alle pratiche di contenimento dell'eccessivo sviluppo della vegetazione spontanea, dovranno essere preferite modalità meccaniche di contenimento (sfalcio ecc.);
- qualora saranno utilizzati i diserbanti, dovranno essere adottati adeguati sistemi di monitoraggio della falda al fine di poter escludere una sua contaminazione.

6. Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: parere favorevole con prescrizioni:

- tutti i lavori di scavo previsti nel territorio di Rosciano per la realizzazione delle opere in oggetto, ed in particolare nella zona di interesse archeologico soggetta a norme di salvaguardia nel PRG del comune, oggetto di analisi anche nella succitata relazione di verifica, e nelle aree ricomprese fra la contrada Casale e la S.P. 84, ove non è stato possibile condurre specifiche ricognizioni per l'inaccessibilità delle aree, dovranno essere eseguiti sotto controllo archeologico stretto, al fine di garantire che non rechino nocumento ai resti archeologici esistenti nella zona, che sono tutelati dal suddetto D. L.vo n. 42/2004;
- dovrà essere assicurata, con oneri a capo di codesta spettabile azienda la presenza sul cantiere in questione per la redazione della necessaria documentazione di un archeologo professionista in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019 n. 244);
- riserva di dettare ulteriori prescrizioni in caso di rinvenimenti;
- comunicazione con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori;
- l'attraversamento dell'alveo del fiume Pescara dovrà essere realizzato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), eliminando i previsti pali nn. 31 e 32, distanziando opportunamente le buche di immersione ed emersione del cavidotto in modo da non interferire con la vegetazione ripariale e le falde acquifere;
- per i nuovi sostegni dovranno adottarsi colorazioni che evitino i toni chiari e brillanti, privilegiando tonalità più scure e opache in ambiti boschivi e tonalità opache e più chiare coerenti con lo sfondo del cielo in caso di manufatti sovrastanti i versanti e le coperture boschive, per garantirne la migliore integrazione al contesto;
- puntuale applicazione di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali previsti nel progetto e dovrà essere conservata, per quanto possibile, la vegetazione arborea spontanea; quest'ultima all'occorrenza integrata tramite la piantumazione di essenze autoctone, con carattere di continuità rispetto a quelle presenti;
- dovranno essere garantiti limitati movimenti di terra, rispettando la naturale pendenza del terreno;

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune Manoppello (PE) a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.



GIUNTA REGIONALE

---

#### **Art. 4**

La presente autorizzazione attiene al progetto definitivo dell'opera come da documenti agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio e con successivo provvedimento, in continuità con il presente, a conclusione della procedura di esproprio prevista dal TUEs, si procederà al rilascio di quello attestante la pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle opere di connessione;

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Manoppello (PE) e all'ARTA Distretto Provinciale di Pescara la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di Pescara e al Sindaco del Comune di Manoppello (PE);

#### **Art. 5**

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonché qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Manoppello (PE), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Pescara, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

#### **Art. 6**

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.



GIUNTA REGIONALE

---

### **Art. 7**

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

### **Art. 8**

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, (senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURAT.

---

Il responsabile dell'ufficio  
Dr. Dario CIAMPONI  
firmato elettronicamente

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Salvatore CORROPOLO  
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.  
82/2005